

ESL/11/17

11513/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, avv. [redacted], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.7675 Ruolo Affari Civili dell'anno 2017

**TRA**

[redacted] C.

In persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli, via Nolana 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Viola che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

he

**OPPONENTE**

**E**

**Roma Capitale**

In persona del sindaco p.t., elett.te dom.ta in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l'avvocatura comunale da cui è rappresentato e difeso a mezzo del funzionario dott. [redacted], giusta ordinanza di conferma delle procure rilasciate dal precedente sindaco [redacted] e del precedente commissario straordinario [redacted], in atti.

**OPPOSTA**

**NONCHE'**

**Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.**

In persona del legale rappresentante pro tempore, sedente per la carica in Roma, via G. Grezar n.14.

**OPPOSTA CONTUMACE**

**E**

**Comune di Olbia**

In persona del sindaco p.t., dom.to in Olbia, via Dante 1.

**OPPOSTA CONTUMACE**

OGGETTO: opposizione a estratti di ruolo

Conclusioni delle parti: per l'opponente come da verbale d'udienza in data 10.4.2017, mentre per Roma Capitale si intendono le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria.

**Motivi di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 7.12.2016 a Roma Capitale, al Comune di Genova e a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., l'istante chiedeva in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, accertare e dichiarare l'estinzione e l'inesistenza del diritto di credito azionato dagli opposti e del relativo diritto di procedere all'esecuzione forzata posta in essere da Equitalia Servizi della Riscossione S.p.A., con condanna delle controparti al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c. nella misura non superiore ad €1.032,00 e con vittoria di spese di giudizio in favore del difensore antistatario.

Esponeva, infatti, l'istante di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento nn. 09720090207144449000 di €310,52, notificata nell'anno 2009, emessa da Equitalia Servizi della Riscossione s.p.a. per conto del Comune di Olbia in forza del verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n.P59262 del 30.6.2006; 09720090258278980000 di €289,55, notificata nell'anno 2009, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per conto del Comune di Roma, ora Roma Capitale in forza del verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n.13061199737 del 16.7.2006; 09720100022141956000 di €152,15, notificata il 23.4.2010, emessa da Equitalia Servizi della Riscossione s.p.a. per conto del Comune di Roma, ora Roma Capitale, in forza del verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n.13070371068 del 14.7.2007, le cui sanzioni erano prescritte, stante la mancata

notifica dei verbali e delle cartelle, in ogni caso per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L.689/81 anche dalla asserita data di notifica delle cartelle.

Equitalia Servizi della Riscossione s.p.a. e il Comune di Olbia rimanevano contumaci, mentre si costituiva Roma Capitale che chiedeva l'autorizzazione a stare in giudizio ex art. 82 c.p.c., dichiarare l'opposizione inammissibile per l'erronea scelta del rito in ordine alla doglianza relativa alla mancata notifica dei verbali, in ogni caso tutti notificati come da relate che produceva, mentre in ordine all'eccezione di prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la notifica delle cartelle era di competenza dell'agente della riscossione.

Stante la semplicità della materia trattata Roma Capitale va autorizzata a stare in giudizio ex art. 82 c.p.c.

Sussiste la legittimazione passiva concorrente dell'agente della riscossione, che ha posto in essere la procedura esecutiva con l'emissione delle cartelle opposte, con quella degli enti creditori.

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 19704/2015 (pubblicata il 2.10.2015) ha posto fine al contrasto giurisprudenziale generato circa l'ammissibilità o meno dell'impugnazione degli estratti di ruolo, ritenendo ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario;

rilevato che nella fattispecie in esame l'opponente ha dedotto, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e che Equitalia Servizi della Riscossione s.p.a. non ha dimostrato la rituale notifica delle cartelle di cui agli estratti di ruolo in atti;

tenuto conto che i verbali elevati dal Comune di Roma, ora Roma Capitale, risultano notificati nel 2006 e nel 2007 e che il Comune di Olbia non ha dimostrato la notifica del verbale di sua competenza, al 16.6.2016, quale data di consegna degli estratti di ruolo all'opponente, il diritto alla riscossione deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 L.689/81 richiamato dall'art. 209 c.d.s., né risulta dimostrata l'interruzione della prescrizione, pertanto l'opposizione va accolta e va dichiarato estinto il diritto alla riscossione delle sanzioni di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate sottese agli estratti di ruolo in atti.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

Le spese di giudizio con Equitalia Servizi della Riscossione S.p.A., che aveva l'onere di interrompere la prescrizione, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle con gli enti creditori vengono compensate.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda dichiara estinto per prescrizione il diritto alla riscossione delle sanzioni di cui alle cartelle di pagamento nn. 09720090207144449000, 09720090258278980000 e 09720100022141956000 di cui agli estratti di ruolo n.12757 del 2009, 16902 del 2009 e 3501 del 2010.

Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

Condanna Equitalia Servizi della Riscossione s.p.a. al pagamento in favore dell'opponente e con distrazione in favore del suo procuratore delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 373,00 (di cui €330,00 per compensi professionali ed €43,00 per spese esenti), oltre accessori come per legge e compensa le spese di lite con Roma Capitale, già Comune di Roma e con il Comune di Olbia.

Roma, 17.4.2017.

Il Giudice di Pace  
Paola Corso

*Paola Corso*

2

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 18/4/17  
IL CANCELLIERE  
*Alessandra*